



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 108 DATA COMUNICATO 18/01/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	2108
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2110
Comunicazioni S.G.S.	2115
TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE categoria Pulcini.....	2115

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 11 Gennaio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 15347/478pfi22-23/PM/fm del 13.12.2023.

NEI CONFRONTI DI

- **ASD SAN SISTO;**

Per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la ASD San Sisto.

All'udienza di trattazione del 11/01/2024 sono presenti: l'Avv. Eduardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nessuno è presente per la società deferita.

Dall'esame degli atti risulta evidente la sussistenza degli addebiti mossi alla ASD San Sisto per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Giorgio Perini, Riccardo Lupatelli e Fabio Scarabattoli.

In particolare, risulta documentato che il sig. Giorgio Perini, all'epoca dei fatti oggetto del procedimento presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD San Sisto, abbia affidato alla San Sisto 1966 ASD, società non affiliata alla FIGC, l'incarico di gestire l'organizzazione logistico-strutturale, tecnica, finanziaria e amministrativa funzionale allo svolgimento dell'attività sportiva e agonistica delle categorie di atleti della società, dei campi e dei tornei da svolgersi su impianti e locali pertinenti al campo sportivo di Via Donizetti, nonché dell'attività di bar e ristorazione.

Tale incarico, siglato con scrittura privata del 28/6/2018, prevedeva la rinuncia da parte della ASD San Sisto a qualsiasi pretesa economica connessa alle prestazioni rese dalla San Sisto 1966 ASD e con trasferimento in capo a quest'ultima degli introiti derivanti dall'incasso delle quote di iscrizione al corsi di scuola calcio, dalle operazioni di prestito degli atleti e dall'ingresso del pubblico ai campi, in tal modo trasferendo ad una società terza, al di fuori delle modalità previste dall'art. 20 delle N.O.I.F., la titolarità della gestione dell'associazione sportiva.

È altresì provato che il sig. Giorgio Perini e il sig. Riccardo Lupatelli, all'epoca dei fatti socio della ASD San Sisto, abbiano, non solo non impedito, ma di fatto consentito che il sig. Fabio Scarabattoli, soggetto non tesserato con la ASD San Sisto, si occupasse della gestione di tale società e delle sue attività, anche direttamente connesse all'attività sportiva, dalla stagione sportiva 2018/2019 a tutt'oggi.

Quanto al sig. Scarabattoli, è documentato l'addebito di aver tenuto la condotta da ultimo descritta quale soggetto non tesserato che ha svolto, all'interno e nell'interesse della ASD San Sisto, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S.

Palesi dunque le violazioni dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. poste in essere dai soggetti sopra indicati, con ogni conseguenza in ordine alla responsabilità diretta e oggettiva della società ASD San Sisto ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del fatto che su istanza della società deferita era stato raggiunto e pubblicato in Comunicato Ufficiale l'accordo ai sensi dell'art. 126 C.G.S., accordo poi non ottemperato, con conseguente risoluzione dello stesso, il Tribunale ritiene congruo applicare alla ASD San Sisto l'ammenda di Euro 6.666,00.

Sentenza integrale depositata in Perugia il 18 gennaio 2024.

Il Tribunale Federale Territoriale
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 18 Gennaio 2024, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.P.D. VALDIPIERLE** IN MERITO ALLA GARA UMBERTIDE AGAPE F.C. - VALDIPIERLE, DISPUTATASI A UMBERTIDE IL 19.11.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **OMOLOGAZIONE RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.01.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha dichiarato a questa Corte di aver ammonito il portiere dell'Umbertide Agape F.C. al 32° del secondo tempo in quanto, mentre era in possesso del pallone a seguito di una parata, ritardava la ripresa del gioco. Ha precisato altresì di aver disposto la ripresa del gioco tramite "" rimessa da parte dell'arbitro"" invece di fischiare un calcio di punizione indiretto in favore del Valdiplierle all'interno dell'area di rigore dell'Umbertide Agape F.C., ove il portiere era posizionato. Ha ulteriormente precisato "" credo di aver commesso un errore".

Ciò premesso questa Corte rileva quanto segue:

- Il comportamento dell'arbitro integra la violazione della regola nr.12 del Gioco del Calcio in quanto, effettivamente, nel caso in questione l'arbitro stesso avrebbe dovuto decretare il calcio di punizione indiretto a favore del Valdiplierle da eseguirsi all'interno dell'area di rigore dell'Umbertide Agape F.C.;
- L'errore ha influito sul regolare svolgimento della gara, atteso che anche se non è probabile che a seguito del calcio di punizione indiretto all'interno dell'area di rigore dell'Umbertide Agape F.C. il Valdiplierle avrebbe potuto segnare, l'evento è ragionevolmente possibile, così come è altrettanto ragionevolmente possibile che la Valdiplierle avrebbe potuto anche pareggiare la gara, considerato il residuo tempo ancora a disposizione (13° minuti più recupero).

P.Q.M

In accoglimento del reclamo revoca l'omologazione del risultato della gara disposta dal G.S. decretandone la ripetizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 18 Gennaio 2024, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. TIBER** IN MERITO ALLA GARA MANTIGNANA MONTEMALBE ASD - TIBER, DISPUTATASI A MANTIGNANA IL 17.12.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.12.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PIERASSA FRANCESCO PER N° 6 GARE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.01.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'arbitro, seppur regolarmente convocato, non si è presentato, trasmettendo idonea giustificazione. La società reclamante ha tuttavia ritenuto opportuno procedere con la discussione del reclamo.

Dagli atti ufficiali di gara e dall'audizione della società reclamante è emerso che la condotta del giocatore Pierassa Francesco va sicuramente sanzionata; tuttavia va evidenziata la non volontarietà del gesto e, dunque, la Corte ritiene di ridurre la squalifica al calciatore Pierassa Francesco a quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Pierassa Francesco a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 18 Gennaio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA** IN MERITO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – NUOVA ATTIGLIANESE, DISPUTATASI A LUGNANO IN TEVERINA IL 17.12.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.12.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MONESI ANDREA PER N° 6 GARE;**
- **AMMENDA € 300,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.01.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte il comportamento del calciatore Monesi Andrea, così come specificato dettagliatamente nel proprio referto di gara. Ha altresì confermato il comportamento offensivo e minaccioso del pubblico della Lugnano in Teverina per tutta la durata del secondo tempo. Pertanto, in considerazione della recidiva specifica, si ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S. siano adeguate e come tali meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 18 Gennaio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL **SIG. BELLAVITA LORENZO** IN MERITO ALLA GARA LUCA ROSI RAMAZZANO – JUNIOR CARPINE MAGIONE, DISPUTATASI A RAMAZZANO IL 26.11.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 78 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.11.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER N° 10 GARE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.01.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara nel corso dell'audizione ha confermato a questa Corte la condotta posta in essere dal calciatore Bellavita Lorenzo come descritta nel referto. Ha precisato altresì che la condotta non è stata violenta e che il calciatore a seguito dell'espulsione si allontanava dal campo senza proferire alcuna protesta. In tale contesto può applicarsi la sanzione minima edittale di cui all'art.36 comma 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, prevista in otto giornate di squalifica, considerata che il fatto sia tradotto in un episodio gravemente irrispettoso concretizzatosi in un contatto fisico, senza violenza.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Bellavita Lorenzo a otto giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

Comunicazioni S.G.S.

TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE categoria Pulcini

Con la presente si comunica il link di accesso al modulo di iscrizione del TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE categoria Pulcini.

<https://forms.gle/FBDgux66UigzCTs19>

In caso di difficoltà nell'apertura del collegamento, il medesimo è disponibile dal sito www.figc.it sezione GIOVANI -- > REGIONI -- > UMBRIA -- > NEWS/ COMUNICAZIONI

L'attività, riservata ad una squadra per società della categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti. La partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le società che abbiano fatto richiesta di Riconoscimento di 2° e 3° livello del Sistema di Qualità dei Club Giovanili (CU FIGC SGS N°9 del 09/08/2023), mentre è facoltativa per le Società di 1° Livello e Non Classificate.

La prima fase del Torneo si svilupperà nel mese di febbraio possibilmente a partire da domenica 4.

Per quanto sopra si svolgerà prima dell'inizio dell'Attività Primavera, come concordato con le Società partecipanti alle riunioni territoriali svoltesi ad inizio stagione.

Al termine della manifestazione, una Società rappresenterà l'Umbria al Grassroots Festival Nazionale che si terrà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nel mese di giugno 2024.

L'iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre **lunedì 29 gennaio 2024**.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 18 GENNAIO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace